

Nota dell'Agenzia con le indicazioni operative per gli enti di volontariato e le società dilettantistiche

## 5 per mille, regolarizzazioni al via C'è tempo fino al 30 aprile per integrare la documentazione

DI VALERIO STROPPA

**C'**è tempo fino al 30 aprile 2010 per enti del volontariato e società sportive dilettantistiche per integrare la documentazione necessaria ad accedere al riparto dei fondi del cinque per mille relativo agli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 (anni d'imposta 2005, 2006 e 2007). Potranno regolarizzare la propria posizione i soggetti inizialmente esclusi per non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per averla presentata in maniera incompleta o per averla inviata fuori tempo massimo. Per tale ultima fattispecie, i soggetti non sono tenuti ora a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva, purché quella presentata oltre la scadenza risulti completa di tutte le informazioni necessarie. Negli altri casi, invece, enti del volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e fondazioni dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva a mezzo raccomandata r.r. entro il 30 aprile alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio. Le associazio-

ni sportive dilettantistiche, invece, dovranno rivolgersi alle strutture territoriali del Coni. È quanto ha chiarito la circolare n. 15/E diffusa ieri dall'Agenzia delle entrate, che fornisce istruzioni operative in relazione alla proroga introdotta dal decreto milleproroghe sul cinque per mille.

L'articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a) del dl n. 194/2009, infatti, ha differito al 30 aprile 2010 i termini originariamente previsti, con riguardo agli anni 2006, 2007 e 2008, da tre appositi dpcm per l'integrazione documentale delle domande di iscrizione degli enti del volontariato del cinque per mille. La proroga è stata disposta dal legislatore con lo scopo di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto dei fondi relativi alle tre annualità in questione.

Pertanto, associazioni, onlus e fondazioni inizialmente escluse dal riparto per non aver presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per averla inviata in maniera incompleta od oltre i termini perentori previsti, potranno in ogni caso accedere al beneficio sanando la propria posizione entro fine aprile. La circolare contiene in allegato i modelli da utilizzare per le dichiarazioni sostitutive, disponibili sul sito web delle entrate; sul punto,

l'Agenzia ricorda che (a pena di decadenza) ai modelli andrà sempre allegata la fotocopia del documento d'identità del rappresentante dell'ente richiedente. I soggetti inizialmente esclusi per aver inviato la dichiarazione oltre i termini prestabiliti, come detto, saranno ammessi di diritto senza dover presentare una nuova autocertificazione, purché quella originaria risulti completa di tutte le indicazioni richieste, sia firmata e sia corredata della fotocopia del documento del legale rappresentante dell'ente al momento dell'invio dell'istanza. Qualora il soggetto intenda regolarizzare più esercizi finanziari, è tenuto a redigere distinte dichiarazioni (una per ciascuna annualità) e a spedirle in plichi sperati.

Le direzioni regionali dovranno esaminare e validare le dichiarazioni sostitutive integrative. Saranno ritenuti validi anche i modelli inviati nei termini a una direzione regionale o a un ufficio locale non competente (che dovrà tempestivamente inoltrare la documentazione alla competente Dre).

**Associazioni sportive dilettantistiche.** Il decreto millepro-

roghe, con il citato art. 1, comma 23-quaterdecies, lettera b), ha prorogato al 30 aprile 2010 anche i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni. La circolare ricorda che fino all'esercizio finanziario 2007 tali associazioni erano iscritte negli elenchi degli enti del volontariato, mentre dal 2008 sono incluse in un apposito registro tenuto dal Coni. Tuttavia, le dichiarazioni sostitutive integrative relative a tutte e tre le annualità oggetto della proroga (2006, 2007 e 2008) dovranno essere trasmesse agli uffici territoriali del Coni, utilizzando moduli conformi a quelli di cui al dm 2 aprile 2009. Anche in questo caso, qualora la documentazione sia erroneamente inviata all'Agenzia delle entrate, l'ufficio dovrà trasmettere la pratica senza indugio al Coni, informando l'associazione sportiva.



Il testo della circolare su [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

### Alcuni casi pratici

IPOTESI	SOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ente del volontariato escluso per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario previsto dai rispettivi dpcm	Ammissione d'ufficio senza necessità di presentare una nuova dichiarazione, purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento del legale rappresentante pro-tempore.
Ente del volontariato che presenta la dichiarazione sostitutiva su modello non conforme oppure relativo ad un anno diverso da quello per il quale si effettua la richiesta	Regolarizzazione consentita, purché la dichiarazione riporti tutte le informazioni previste dalla norma e indicate sul modello approvato per l'annualità per la quale si richiede il beneficio.
Ente che presenta la dichiarazione sostitutiva allegando un documento d'identità scaduto del legale rappresentante dell'ente	Istanza valida. Documento scaduto sanabile in fase di istruttoria.

